VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 7, comma 7;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 11, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che prevede che con decreti del Presidente, su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, possa essere individuata una composizione degli uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dalla medesima disposizione, nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto dal comma 13 dello stesso articolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013, con il quale sono stati individuati i parametri di riferimento per i trattamenti economici da attribuire al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l’incarico ricoperto o di rimborso spese nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale la Sen. Avv. Giulia BONGIORNO è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Avv. Giulia BONGIORNO;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “Adozione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, recante “Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2018-2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2013, concernente la costituzione dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, come modificato dal decreto del Ministro per semplificazione e per la pubblica amministrazione 12 ottobre 2016;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 luglio 2018, con il quale sono stati costituiti gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare il comma 66 dell’articolo 1, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ove è disposto che “Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. É escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”;

VISTO il decreto del Segretario Generale in data 28 giugno 2018, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 6, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, i limiti di spesa per gli uffici di diretta collaborazione;

CONSIDERATO che le funzioni istituzionali svolte dal Ministro per la pubblica amministrazione attengono a settori di attività affidati al Dipartimento per la funzione pubblica, nonché all’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all’articolo 1, comma 22-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, e che tali funzioni necessitano di una forte e costante azione di coordinamento e di integrazione per un’efficace attuazione degli indirizzi politico - amministrativo definiti dal Ministro per l’esercizio delle competenze previste da leggi e regolamenti, nonché delle specifiche linee di azione individuate in relazione agli interventi di riforma della pubblica amministrazione;

VISTA la necessità di apportare modifiche all’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Avv. Giulia BONGIORNO, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nel limite delle risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Segretario Generale del 28 giugno 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Avv. Giulia BONGIORNO

# DECRETA

### Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dal 2 giugno 2018, l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione, di seguito indicato “Ministro”.

### Art. 2

(Indicazione degli Uffici)

1. Sono Uffici di diretta collaborazione:
2. l’Ufficio di Gabinetto;
3. l’Ufficio legislativo;
4. la Segreteria del Ministro.
5. Il Ministro può nominare un Consigliere strategico, nonché Consiglieri per specifiche aree di attività, in numero comunque complessivamente non superiore a sei. Il Consigliere strategico supporta il Ministro nella gestione programmatica e strategica del proprio mandato, in coerenza con il contratto di Governo e con le deleghe conferite. Cura, d’intesa con il Capo di Gabinetto, i rapporti del Ministro con i soggetti pubblici e privati e le relazioni del Ministro con gli altri organi istituzionali. Coordina la raccolta e la predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro.
6. Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può avvalersi, direttamente o in assegnazione agli uffici di cui al comma 1, di un contingente di personale, non superiore a due unità, scelte tra i referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, per funzioni di consulenza, studio e ricerca.
7. Il Ministro può nominare, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, iscritte all’albo dei giornalisti, un Portavoce, che cura la comunicazione dell’attività del Ministro, i rapporti con gli organi di informazione e sovrintende alla rassegna quotidiana della stampa.
8. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio legislativo possono essere nominati tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o dirigenti di prima fascia dei ministeri o della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Segretario particolare del Ministro è nominato con decreto del Ministro, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

### Art. 3

(Gabinetto)

1. Al Gabinetto sovrintende il Capo di Gabinetto, il quale coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione, supportando il Ministro nella definizione dell’organizzazione degli uffici stessi. Il Capo di Gabinetto coadiuva il Ministro, supportandone l’azione complessiva; verifica gli atti da sottoporre all’esame e alla firma del Ministro; assicura il raccordo tra gli uffici di diretta collaborazione e gli uffici di amministrazione attiva di cui si avvale il Ministro per l’espletamento delle funzioni a lui delegate, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni; coordina l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; collabora con il Ministro nella predisposizione e nell’aggiornamento del programma e delle direttive; assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario; collabora con il Ministro per l'efficace e funzionale definizione degli obiettivi dell'Amministrazione, l'elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione. Cura i rapporti del Ministro con i soggetti pubblici e privati, nonché le relazioni del Ministro con gli altri organi istituzionali. Esercita inoltre ogni altra funzione che il Ministro gli delega.
2. Il Ministro può nominare, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno scelto tra i dirigenti assegnati alla Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e uno scelto tra magistrati, avvocati dello Stato o consiglieri parlamentari.
3. Il Capo di Gabinetto può avvalersi direttamente di una delle due unità di cui all’articolo 2, comma 3, scelta tra i referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, studio e ricerca.
4. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei suoi compiti e per il disbrigo delle pratiche inerenti alle materie di competenza.

### Art. 4

(Ufficio Legislativo)

1. L’Ufficio legislativo, che assorbe il settore legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, assiste il Capo dell’Ufficio nell’esercizio delle sue attribuzioni, cura le iniziative legislative e regolamentari dell’Amministrazione e segue l’andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le Istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa e al coordinamento generale degli uffici di amministrazione attiva di cui si avvale il Ministro nella predetta materia. Cura i rapporti con il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
2. L’Ufficio legislativo può essere articolato in settori, istituiti con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell’Ufficio.
3. Il Capo dell’Ufficio può avvalersi di non più di due Vice Capi dell’Ufficio legislativo, nominati tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ministeri o della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Capo dell’Ufficio può avvalersi direttamente di una delle due unità di cui all’articolo 2, comma 3, scelte tra i referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, studio e ricerca.
5. Il Capo dell’Ufficio è coadiuvato da una Segreteria per il disbrigo delle pratiche inerenti alle materie di competenza.

### Art. 5

(Segreteria del Ministro)

1. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Segretario particolare che cura l’agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati; coordina l’attività della segreteria.

### Art. 6

(Contingente di personale)

1. Agli uffici di diretta collaborazione è assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità tra le quali non sono compresi i capi e i vice capi degli uffici di cui all’articolo 2, comma 1, i consiglieri di cui all’articolo 2, comma 2, i dirigenti di cui all’articolo 2, comma 3, il Segretario particolare del Ministro e il Portavoce. Nell’ambito del contingente assegnato, una unità può essere scelta anche tra estranei alla pubblica amministrazione ed un’altra unità può provenire anche da enti o società, previo accordo con tali enti o società che preveda, in luogo del pagamento dell’indennità di diretta collaborazione, una compartecipazione al costo sostenuto dall’ente o dalla società per il distacco della predetta unità, non superiore al minore dei due importi annui lordi indicati dall’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.

### Art. 7

(Disciplina degli incarichi)

1. Gli incarichi di Segretario particolare del Ministro, Capo di Gabinetto, Vice Capo di Gabinetto, Capo dell’Ufficio legislativo, Vice Capo Ufficio legislativo, Consigliere strategico e Consigliere per specifiche aree di attività, Portavoce, se conferiti a dipendenti da pubbliche amministrazioni, comprese quelle di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comportano, su richiesta del Ministro, il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando, ovvero il distacco o l’aspettativa secondo la normativa vigente e, in particolare, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190, citata in premessa.
2. Gli altri incarichi, se conferiti a dipendenti da amministrazioni pubbliche, sono a tempo pieno.
3. Gli estranei all’Amministrazione, con l’esclusione del personale di cui al comma 1 e dell’unità di personale proveniente da enti o società di cui all’art. 6, comma 1, sono assunti con contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme del diritto privato del lavoro subordinato nell’impresa, di durata non superiore al mandato governativo o comunque all’incarico del Ministro.
4. La nomina, l’attribuzione delle funzioni e l’assegnazione del personale agli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Ministro con proprio decreto, su proposta dei Capi degli uffici ai quali il personale stesso è assegnato.

Art. 8

(Durata e cessazione dell’assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, assegnato agli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, può essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza con atto del Ministro che ne ha disposto l’assegnazione, ovvero, per sua delega, con atto del Capo di Gabinetto.
2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzione di funzioni e quelli di assegnazione, relativi al personale di cui al comma 1, cessano di avere effetto con il giuramento di un nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell’incarico del Ministro che li ha disposti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa altresì immediatamente e automaticamente l’erogazione a tale personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlato alla utilizzazione negli uffici di diretta collaborazione.
4. Salvi i trattamenti più favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso il personale, anche di prestito, conserva la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell’assegnazione ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo o di comando, e ha diritto al corrispondente trattamento economico.
5. Il servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione è utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.

### Art. 9

(Personale)

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1 e dall’articolo 7, comma 3, l’unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione è equiparata, con riferimento al trattamento economico di cui al vigente CCNL per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Categoria A, fascia retributiva F1.
2. Il personale a tempo pieno dipendente da amministrazioni pubbliche, anche di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o distacco, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni, ivi compresi gli enti sottoposti a vigilanza del Ministro, si applicano l’articolo 17, commi 14 e 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

### Art. 10

(Trattamento economico)

1. Il Capo di Gabinetto mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento all’atto dell’assegnazione. In aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall’amministrazione di appartenenza, è attribuito un emolumento di natura accessoria, in luogo della retribuzione di posizione parte variabile in godimento, avente analoga natura, di importo annuo lordo non superiore ad euro 80.750,00, nonché un’indennità di diretta collaborazione, sostitutiva della retribuzione di risultato, di importo annuo lordo non superiore ad euro 46.517,54.
2. Il Vice Capo di Gabinetto, scelto tra i dirigenti assegnati alla Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, mantiene il trattamento economico in godimento all’atto dell’assegnazione. In aggiunta, allo stesso viene attribuita un’indennità di diretta collaborazione, determinata, con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
3. Il Vice Capo di Gabinetto, scelto tra magistrati, avvocati dello Stato o consiglieri parlamentari, mantiene il trattamento economico in godimento all’atto dell’assegnazione. In aggiunta, allo stesso viene attribuita un’indennità di diretta collaborazione, determinata, con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
4. Il Capo dell’Ufficio legislativo mantiene il trattamento economico in godimento all’atto dell’assegnazione. In aggiunta, allo stesso viene attribuita un’indennità di diretta collaborazione, determinata, con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
5. Il Vice Capo Ufficio legislativo, nominato tra magistrati, avvocati dello Stato o consiglieri parlamentari, mantiene il trattamento economico complessivo in godimento al momento dell’assegnazione dell’incarico. In aggiunta, allo stesso viene attribuita un’indennità di diretta collaborazione determinata, con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
6. Il Vice Capo Ufficio legislativo, nominato tra dirigenti ministeriali, mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento all’atto dell’assegnazione. In aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall’amministrazione di appartenenza, è attribuito un emolumento di natura accessoria, in luogo della retribuzione di posizione parte variabile in godimento, avente analoga natura, di importo annuo lordo non superiore ad euro 15.390,00, nonché un’indennità di diretta collaborazione, sostitutiva della retribuzione di risultato, di importo annuo lordo non superiore ad euro 12.150,00.

Se lo stesso è nominato tra dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, conserva il trattamento economico in godimento, compresa la retribuzione di posizione-parte variabile. In aggiunta, percepisce un’indennità di diretta collaborazione, sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata, con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo di euro 12.150,00.

1. Al Portavoce spetta un’indennità di diretta collaborazione determinata con decreto del Ministro nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo di euro 14.100,00. Ove estraneo alla pubblica amministrazione, allo stesso è attribuito un trattamento economico fondamentale, determinato con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera a), punto 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
2. Al Segretario particolare spetta un’indennità di diretta collaborazione determinata con decreto del Ministro nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo di euro 4.100,00. Ove estraneo alla pubblica amministrazione, allo stesso è attribuito il trattamento economico fondamentale, determinato con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera a), punto 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
3. Al Consigliere strategico ed ai Consiglieri per specifiche aree di attività, di cui all’articolo 2, comma 2, spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse di bilancio e in misura comunque non superiore, complessivamente per i sei incarichi, a euro 150.000,00 annui lordi.
4. I referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 3, mantengono il trattamento economico in godimento, compresa la retribuzione di posizione variabile, e agli stessi viene attribuita, in sostituzione della retribuzione di risultato, un’indennità di diretta collaborazione, determinata con decreto del Ministro nei limiti delle risorse di bilancio ed in misura comunque non superiore all’importo annuo lordo previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, di cui all’articolo 6, comma 1, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un’indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Ministro nei limiti delle risorse di bilancio, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli. Tale indennità non può comunque eccedere, per sei unità, l’importo annuo lordo massimo previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013; per le restanti quattro unità il minor importo annuo lordo previsto nel medesimo comma dell’articolo citato. Qualora una delle due unità di personale estraneo provenga da enti o società, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in luogo del minor importo annuo lordo dell’indennità di diretta collaborazione di cui all’articolo citato, verserà all’ente o alla società, previo accordo di cui all’articolo 6, comma 1, un importo annuo lordo non superiore ad euro 13.634,00, a titolo di partecipazione ai costi sostenuti dall’ente o dalla società per il distacco di tale unità.
6. Nei decreti di determinazione dei trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

(Misure per il contenimento della spesa)

1. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, i trattamenti economici definiti nel presente decreto rimangono invariati anche per gli anni successivi al 2018.

Art. 11

(Oneri di gestione)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo.

Roma, 7 agosto 2018

firmato

 p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# Reg. Ubrrac n. 2509 del 10/8/2018

Reg. Corte dei Conti n. 1987 del 20/8/2018